



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 615

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 4 agosto 2016

I N D I C E

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri), 4^a (Difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa-Camera):

Plenaria *Pag.* 3

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio:

Plenaria *Pag.* 5

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria (1^a antimeridiana) » 8

Plenaria (2^a antimeridiana) » 9

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 209) » 10

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria » 11

ERRATA CORRIGE *Pag.* 24

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Giovedì 4 agosto 2016

Plenaria

26^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione del Senato
LATORRE

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola e per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola, e del sottosegretario alla difesa, Domenico Rossi, sugli sviluppi della situazione in Libia

Il presidente LATORRE introduce il tema dell'audizione.

Si apre quindi un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), pur apprezzando la disponibilità dei Sottosegretari presenti, lamenta l'assenza dei Ministri degli esteri e della difesa, a suo avviso decisamente irrispettosa nei confronti del Parlamento nonché testimonianza delle difficoltà del Governo a tenere un adeguato profilo politico in ordine ai recenti e drammatici avvenimenti in Libia.

Si associa, a nome del Gruppo di appartenenza, la deputata SPADONI (*M5S*), la quale preannuncia che in segno di protesta, insieme ai senatori Santangelo e Marton non parteciperà ai lavori delle Commissioni congiunte.

Si associano alle osservazioni del senatore Mauro i deputati VITO (*FI-PdL*) e SCOTTO (*SI-SEL*).

Terminato il dibattito sull'ordine dei lavori, i sottosegretari AMENDOLA e ROSSI svolgono i rispettivi interventi.

Pongono quindi quesiti e formulano osservazioni il deputato VITO (*FI-PdL*), il presidente della 3^a Commissione del Senato CASINI, il senatore VATTUONE (*PD*), il deputato SCOTTO (*SI-SEL*), il presidente della III Commissione della Camera dei deputati CICCHITTO, i deputati ALTIERI (*Misto-CR*) e Pia LOCATELLI (*Misto-PSI-PLI*) e i senatori BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), COMPAGNA (*CoR*) e COTTI (*M5S*).

I sottosegretari AMENDOLA e ROSSI rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Il presidente LATORRE dichiara infine conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,40.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 4 agosto 2016

Plenaria**623^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
MANDELLI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante riordino e definizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte (n. 313)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente MANDELLI ricorda che nella giornata di ieri la senatrice Zanoni ha svolto la relazione in merito allo schema in titolo.

Interviene, per fornire i chiarimenti richiesti, il rappresentante del GOVERNO, mettendo anzitutto a disposizione della Commissione tre note predisposte dal Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio e dalla Ragioneria generale dello Stato. Fa poi presente che, con riferimento al tema dell'informatizzazione e della digitalizzazione del giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, tale processo ha già raggiunto una fase avanzata, considerando, peraltro, che, ad oggi, sono state già realizzate tre convenzioni con la Consip e la Sogei; si può pertanto affermare che la digitalizzazione del processo è già avviata e che con le disposizioni in esame si dà coerenza a quanto fin qui realizzato. Sottolinea, quindi, come la durata del giudizio contabile, rispetto a quello penale,

civile e amministrativo, sia caratterizzata da tempi assai più rispondenti a criteri europei. Con riferimento poi alle norme che prevedono il ricorso alla consulenza di soggetti esterni, fa presente che anche in tal caso viene sistematizzata una possibilità già prevista nell'ambito della legislazione vigente. Riguardo all'attribuzione di adempimenti istruttori alla Guardia di finanza, fa presente come tali attività possono essere svolte senza oneri aggiuntivi in quanto già ricomprese tra i compiti d'istituto. Riguardo alla norma che attribuisce al Pubblico Ministero della Corte dei Conti la possibilità di accertare anche fatti e circostanze a favore dell'indagato, compiendo ogni attività per l'acquisizione di elementi utili all'esercizio della azione erariale, rileva come tale previsione non sembra avere impatti sulla finanza pubblica, trattandosi di azioni che il Pubblico Ministero può già compiere in base alla legislazione vigente. Con riferimento poi alla previsione di un termine di prescrizione, fa presente che si tratta di un principio di garanzia generale previsto dalla Costituzione e che quello previsto appare più che sufficiente nell'ambito di un giudizio come quello contabile, oltre che compatibile con i profili di finanza pubblica. Riguardo, infine, alla procedura abbreviata per la definizione del danno erariale, fa presente come l'incentivo al pagamento recato da tale procedura assicuri comunque maggiore certezza nell'acquisizione degli introiti, compensando così il minor gettito derivante dall'abbattimento delle somme dovute e garantendo pertanto la neutralità finanziaria.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la relatrice ZANONI (PD) propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in merito alla neutralità finanziaria delle disposizioni segnalate, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. Si osserva tuttavia l'opportunità di prevedere che il Governo riferisca al Parlamento, dopo una congrua fase di prima applicazione, sia in ordine agli effetti finanziari che all'impatto in termini di efficacia ed efficienza della riforma.».

Interviene il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) sottolineando l'importanza del provvedimento in esame con cui si provvede a dare la giusta, maggiore regolamentazione al procedimento che si svolge dinanzi alla Corte dei Conti. Rileva, tuttavia, che, soprattutto trattandosi di un atto del Governo, parrebbe opportuno specificare, nell'ambito del parere illustrato dalla relatrice, che il Governo debba appostare le eventuali, necessarie risorse finanziarie per l'attuazione della riforma, adeguando all'occorrenza le dotazioni esistenti.

La relatrice ZANONI (PD), accogliendo l'osservazione formulata dal senatore Azzollini, propone pertanto l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo

in merito alla neutralità finanziaria delle disposizioni segnalate, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. Si osserva tuttavia l'opportunità di prevedere che il Governo riferisca al Parlamento, dopo una congrua fase di prima applicazione, sia in ordine agli effetti finanziari che all'impatto in termini di efficacia ed efficienza della riforma, eventualmente adeguando le dotazioni esistenti al fine della piena realizzazione della stessa.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 9,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 4 agosto 2016

Plenaria

373^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8.

SULLA NUOVA ASSEGNAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE 998-B

La PRESIDENTE comunica che, nella giornata di ieri, il disegno di legge in titolo è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA SECONDA SEDUTA ANTIMERIDIANA

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 8,10 della giornata odierna, per la discussione del disegno di legge 998-B.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,05.

Plenaria**374^a Seduta (2^a antimeridiana)***Presidenza della Presidente*
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 8,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(998-B) TAVERNA ed altri. – Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

La PRESIDENTE ricorda che, nel corso dell'*iter* in sede referente, il provvedimento è già stato oggetto di illustrazione; sullo stesso sono stati inoltre acquisiti i pareri – non ostativi – delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, mentre è decorso infruttuosamente il termine per l'espressione del parere della Commissione per le questioni regionali.

Propone, quindi, di dare per acquisite tutte le fasi procedurali svolte prima del trasferimento di sede – incluse l'acquisizione dei pareri o il decorso del relativo termine – e di passare subito alla discussione generale.

Conviene la Commissione.

Poiché non vi sono richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e propone, altresì, di soprassedere alla fissazione di un termine per emendamenti, considerato che la Camera ha apportato al testo solo modificazioni di tipo formale, o comunque marginali, e che consta la volontà di tutti i Gruppi di addivenire alla definitiva approvazione del provvedimento prima della pausa dei lavori parlamentari.

Conviene la Commissione.

Si procede, dunque, alla votazione degli articoli modificati dalla Camera.

Previa verifica del numero legale per deliberare, è posto in votazione e approvato l'articolo 1.

Con distinte votazioni, quindi, sono posti ai voti e approvati gli articoli 2, 3, 4 e 6.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Annunciano il voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), Laura BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*), Paola TAVERNA (*M5S*), Nerina DIRINDIN (*PD*) e Maria RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*).

Hanno quindi la parola, per lo svolgimento di considerazioni conclusive, il relatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*) il sottosegretario DE FILIPPO e la PRESIDENTE.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE pone alfine in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

La Commissione approva.

La Presidente registra con soddisfazione il consenso unanime della Commissione.

La seduta termina alle ore 8,35.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 209

*Presidenza della Presidente
DE BIASI*

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,15

AUDIZIONE DEL COMANDANTE DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL NAS NELL'AREA DELLA SANITÀ PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PIANO ESTIVO DI VERIFICA DELLE STRUTTURE SANITARIE PER ANZIANI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 4 agosto 2016

Plenaria

250^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 8,15.

IN SEDE REFERENTE

(119) D'ALÌ. – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) Loredana DE PETRIS. – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) CALEO. – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(1931) PANIZZA ed altri. – *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

(2012) Ivana SIMEONI ed altri. – *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso il 27 luglio.

Il presidente MARINELLO dà preliminarmente conto dei pareri sugli emendamenti al testo unificato espressi dalla Commissione bilancio nelle sedute del 28 luglio e del 1° agosto. Invita il relatore a riformulare l'emendamento 5.1000, sul quale il parere della Commissione bilancio è non ostativo a condizione che – ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – sia riformulato disponendo che l'organismo di revisione dei conti, previsto dal capoverso 1, lettera c), abbia carattere collegiale anziché monocratico.

Il relatore CALEO (*PD*) riformula pertanto l'emendamento 5.1000 nell'emendamento 5.1000 (testo 2), pubblicato in allegato. Il Presidente dispone quindi che i subemendamenti già presentati all'emendamento 5.1000 sono riferiti al testo 2.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 5, già accantonati.

Sono posti separatamente ai voti i subemendamenti all'emendamento 5.1000. Risultano approvati i subemendamenti 5.1000/3 (testo 2), 5.1000/4 (testo 2), 5.1000/21 (testo 2), 5.1000/22, 5.1000/471 e 5.1000/52 e respinti tutti gli altri.

È quindi posto ai voti l'emendamento 5.1000 (testo 2) come modificato dai subemendamenti approvati, che risulta approvato. Sono pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 5; sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

La Commissione conviene di accantonare gli emendamenti all'articolo 9.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 10.1 e 10.2.

Il relatore CALEO (*PD*) riformula l'emendamento 10.1000 nell'emendamento 10.1000 (testo corretto), pubblicato in allegato. Il Presidente dispone quindi che i subemendamenti già presentati all'emendamento 10.1000 si intendono riferiti al testo corretto dell'emendamento.

Con successive votazioni sono respinti tutti i subemendamenti all'emendamento 10.1000 (testo corretto).

È quindi posto ai voti ed approvato, l'emendamento 10.1000 (testo corretto), restando così preclusi i restanti emendamenti all'articolo 10.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 11.

Posti congiuntamente ai voti sono approvati gli identici emendamenti 11.1 e 11.2, restando così preclusi i restanti emendamenti all'articolo 11.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 12.

In esito a successive e separate votazioni, risultano approvati gli emendamenti 12.5, 12.7, 12.9, 12.13, 12.15, 12.16, 12.17 (testo 2), 12.37, 12.39, 12.40, 12.41, 12.46, 12.47, 12.48, 12.49, 12.50, 12.51, 12.54 e 12.57. I restanti emendamenti posti ai voti, risultano respinti.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 13.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 13.1 e 13.2, mentre l'emendamento 13.3 (testo 2) risulta approvato.

Sono altresì posti ai voti e respinti gli emendamenti 13.4, 13.5, 13.6 e 13.7.

È posto ai voti ed approvato l'emendamento 13.8, risultando preclusi gli emendamenti da 13.9 a 13.25.

È posto ai voti ed approvato l'emendamento 13.26, risultando pertanto preclusi gli emendamenti da 13.27 a 13.36.

È posto ai voti ed approvato l'emendamento 13.37, risultando pertanto precluso l'emendamento 13.38.

In esito a successive e separate votazioni sono approvati gli emendamenti 13.56, 13.74, 13.86 (testo 2), 13.87 (testo 2) e 13.3000, mentre tutti gli altri emendamenti risultano respinti.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 13.0.2 e i relativi subemendamenti.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 14.

Con successive votazioni sono respinti tutti gli emendamenti all'articolo 14, ad eccezione degli emendamenti 14.26, 14.33, 14.34, 14.37 e 14.45, che risultano approvati.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 15, che con distinte votazioni sono tutti respinti.

È posto ai voti e respinto l'emendamento 16.2.

Con distinte votazioni sono respinti tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 17.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 19.

Il Presidente fa presente che i subemendamenti già presentati all'emendamento 19.1000 si intendono riferiti al testo 2 dell'emendamento.

Con distinte votazioni sono respinti tutti i subemendamenti all'emendamento 19.1000 (testo 2).

È posto ai voti ed approvato l'emendamento 19.1000 (testo 2), risultando pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 20.

In esito a distinte votazioni, l'emendamento 20.1 risulta respinto, mentre gli emendamenti 20.2, 20.21, 20.3 e 20.3000 sono approvati.

È posto ai voti ed approvato l'emendamento 20.0.1 (testo 3), mentre gli emendamenti 20.0.2, 20.0.3 e 20.0.4 risultano respinti.

La Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 20.0.41 (testo 2) e 20.0.42 con i relativi subemendamenti.

Si procede all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 21.

Il senatore *ZIZZA (CoR)* dichiara il voto favorevole sull'emendamento 21.0.2, sottolineando l'esigenza di stabilizzare, mediante concorso pubblico, il personale che ha prestato servizio con contratti di lavoro a tempo determinato presso gli enti gestori di aree protette, anche per il tramite di società di lavoro interinale.

L'emendamento 21.0.2 è posto ai voti e respinto.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 21.0.3.

È posto ai voti ed approvato l'emendamento 21.0.4.

Con distinte votazioni sono respinti tutti i subemendamenti all'emendamento 21.0.5, ad eccezione dell'emendamento 21.0.5/18, che risulta approvato.

È infine posto ai voti l'emendamento 21.0.5, come modificato dal subemendamento testé approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione» (COM (2016) 316 definitivo) (n. 170)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 147)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Poiché non vi sono interventi in discussione, il presidente Marinello dichiara esperita tale fase procedurale e invita il relatore a formulare una proposta di risoluzione.

Il relatore DALLA ZUANNA (PD) formula la proposta di risoluzione favorevole, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di risoluzione favorevole è posto ai voti ed approvato.

La seduta termina alle ore 8,55.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 170
(Doc. XVIII, n. 147)**

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione» (COM (2016) 316 definitivo),

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 119, 1004, 1034, 1931, 2012

5.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il revisore Collegio dei revisori dei conti;
- e) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

4. Il presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate rendono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero esprimono il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego del consenso con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Trascorso il suddetto termine senza che venga raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede motivatamente alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna.

5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi del comma 8-ter, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

6. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la relativa verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente esercita altresì le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva, ferme restando le competenze del direttore.

7. Per il Presidente del parco e per i componenti del consiglio direttivo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a sei per i parchi il cui territorio comprende fino a venti comuni e a otto per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.

8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

1) nel caso di consigli direttivi di sei componenti, uno delle associazioni ambientaliste, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni.;

2) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni ambientaliste e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni.

8-quater. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma *8-sexies*. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una comunità montana, di una provincia o di una regione presente nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

8-quinquies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

8-sexies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8-septies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8-octies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Lo Statuto dell'Ente definisce le finalità e funzioni principali, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Lo Statuto è approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della funzione pubblica e

il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi 30 giorni dalla richiesta, si intendono acquisiti i relativi pareri. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ente sono disciplinati, nel rispetto dello Statuto di cui al periodo precedente, mediante un regolamento approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

"10. Il revisore Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10-bis. Il revisore Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e finanze, in qualità di presidente del Collegio, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate";

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. La gestione amministrativa dei parchi nazionali e delle aree marine protette è affidata a un direttore, che assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presidente e dal consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente del parco stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e

non superiore a cinque anni. Il consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando o fuori ruolo, per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Trovano applicazione, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

e) i commi 12 e 12-bis sono sostituiti dal seguente:

"12. Ai vice presidenti e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

f) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

"14. La dotazione organica dell'ente è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del parere Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1° gennaio 2017 tutti gli Enti Parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14-bis. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva con proprio decreto una specifica direttiva rivolta agli enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato a tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto"».

10.1000 (testo corretto)

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 10.***(Introduzione dell'articolo 11.1)*

1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:

"Art. 11.1 - (Gestione della fauna selvatica)

1. Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte ZPS, SIC, ZSC, il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva europea 2009/147/CE e alla Direttiva europea 92/43/CEE. Per la redazione, gestione e l'aggiornamento dei piani l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat della direttiva europea 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta o specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del Regolamento 1143/2014 UE.

3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso Ente e validati dall'ISPRA.

4. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, i tempi e modi di verifica nelle quali si attua il contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture.

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale. Fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*decies*, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata dall'Ente parco ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti».

2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge».

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 613 di martedì 2 agosto 2016, seduta n. 265 della Commissione Industria, commercio, turismo (10^a), alla pagina 82, trentesima riga, *sostituire le parole da:* «impegna il Governo a valutare» *a* «dalla legge 9 agosto 2013, n.98» *con le seguenti:* «impegna il Governo ad inserire i contenuti dell'emendamento 50.0.100 nella prossima legge di stabilità ed individuare l'adeguata copertura finanziaria per la risoluzione definitiva del problema così come evidenziato nell'emendamento medesimo».